

FAQ – [DOMANDE E RISPOSTE](#)

In relazione ai requisiti previsti dall'art. 6, 4° e 5° cpv. del bando di gara, si chiede di chiarire se i requisiti in questione costituiscono o meno due requisiti autonomi.

I requisiti, annoverati tra quelli minimi previsti dall'art. 6 del Bando di gara, costituiscono due requisiti autonomi.

Il primo requisito, relativo all'esecuzione *"nell'ultimo triennio di uno o più contratti aventi ad oggetto la gestione di strutture analoghe o di maggiori dimensioni, in Italia o all'estero, operanti in almeno uno dei seguenti settori: termale, benessere, sanitario, estetico, turistico-alberghiero, e del valore complessivo non inferiore a 5.000.000 euro per anno, IVA esclusa"*, è necessario a comprovare la capacità tecnica- professionale dell'impresa concorrente.

La dimostrazione di una pregressa esperienza in attività analoghe a quelle cui si riferisce la procedura di gara - il cui possesso andrà comprovato secondo le modalità indicate nella documentazione di gara - consente di valutare la competenza, la professionalità ed il grado di esperienza raggiunto dall'offerente, anche attraverso la valutazione dei risultati concretamente conseguiti.

Lo scopo perseguito, infatti, è ammettere alla gara soggetti che dispongano di adeguate capacità professionali per gestire in modo efficiente il ramo d'azienda del complesso turistico alberghiero e termale di Terme di Acqui S.p.A..

Il secondo requisito, relativo alla realizzazione *"nell'ultimo triennio, di un fatturato specifico per l'attività di gestione di strutture di analoghe o di maggiori dimensioni, in Italia o all'estero, operanti in almeno uno dei seguenti settori: termale, benessere, sanitario, estetico, turistico-alberghiero non inferiore a 7.000.000 euro per anno, IVA esclusa"*, riguarda, invece, la capacità economica e finanziaria del concorrente.

Il suo possesso, sempre con specifico riferimento ad attività di gestione analoghe a quelle interessate dalla gara attuale, è fondamentale al fine di comprovare l'affidabilità dei concorrenti, verificandone la solidità economica. I concorrenti comprovano di possedere tale requisito secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

Vengono formulati i seguenti **quesiti** cui corrispondono le sotto riportate risposte.

1. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al Bando si richiede se, con riferimento a fatturato e valori dei contratti eseguiti così come richiamati all'art. 6 del bando medesimo, le attività turistico-alberghiere comprendono anche l'attività di ristorazione.
2. In riferimento all'art. 75 Dlgs 163/2006 Codice Appalti si richiede se è possibile presentare la garanzia a corredo dell'offerta tramite fideiussione assicurativa comprendente il contestuale impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'[articolo 113](#), qualora l'offerente risultasse affidatario.
3. Si richiede se sia possibile avere un testo della fidejussione gradita a Terme di Acqui S.p.A.

Risposte:

Quesito 1) Come chiarito anche dall'elencazione dei settori affini contenuta all'art. 6 del bando (la quale fa riferimento ai settori termale, benessere, sanitario, estetico e turistico-alberghiero), l'attività di ristorazione non è ricompresa tra quelle che possono essere prese in considerazione ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 6, 4° cpv. e 5° cpv. del bando (relativi ai contratti eseguiti per la gestione di strutture di analoghe o maggiori dimensioni ed al fatturato specifico maturato per l'attività di gestione di strutture di analoghe o maggiori dimensioni).

Quesito 2) Secondo quanto stabilito all'art. 9.4.4., punto 2 del capitolato speciale, la cauzione provvisoria deve essere costituita mediante fidejussione bancaria.

Quesito 3) Non essendo stato pubblicato un modello di fidejussione unitamente al bando di gara, Terme di Acqui non può fornirne una bozza a nessuno dei concorrenti.